



Consiglio Federale

Delibera N.° 044/2009/D del 17/10/2009

Modifica articolo 9/A Regolamento Giustizia e 37/E Regolamento Organico

Inviata a Compagnie e Comitati Regionali

Il Consiglio Federale,

valutata la proposta presentata dal Collegio dei Probiviri, in occasione della riunione del Consiglio Federale del 17 ottobre 2009, di poter deliberare in forma telematica o tramite consultazione scritta, previo adeguamento del Regolamento di Giustizia e del Regolamento Organico;

ha deliberato la modifica dell'articolo 9, comma A, del Regolamento di Giustizia e dell'articolo 37, comma E, del Regolamento Organico, il cui testo è il seguente:

REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Art. 9 - Svolgimento dei procedimenti

A) – “Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono prese a maggioranza. Il Presidente dirige la riunione e regola la discussione. Le riunioni sono valide se sono presenti tutti e tre i membri. I Probiviri possono esprimere il loro voto, sul singolo procedimento, anche tramite consultazione scritta o utilizzando strumenti informatici. In tal caso la riunione è valida anche con la presenza fisica di soli due Probiviri su tre, a condizione che il Probiviro assente esprima il suo voto per corrispondenza. E' altresì ammessa la sottoscrizione separata del documento originale, approvato congiuntamente.”



REGOLAMENTO ORGANICO

Art. 37 Il Collegio dei Probiviri

E) - Entro 30 giorni della nomina, il Presidente Federale convoca il Collegio che nel suo seno elegge il proprio Presidente. I Probiviri possono esprimere il loro voto, sul singolo procedimento, anche per corrispondenza od utilizzando strumenti informatici. (Omissis)

Milano, 27/10/2009

Il Presidente
Mauro Mandò